

Statuti



Associazione mantello delle società per la sicurezza e la protezione della salute
sul posto di lavoro

I. Nome, sede e scopo

Art. 1

¹ Con la denominazione di „suissepro“ viene costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, che ha come scopo di promuovere la collaborazione interdisciplinare nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute sul posto di lavoro.

² La suissepro è un consorzio di società, associazioni o gruppi indipendenti che si occupano direttamente della sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro dei lavoratori/ delle lavoratrici e dei datori di lavoro e indirettamente per la sicurezza e la protezione della salute al di fuori dell'ambito lavorativo. (sicurezza nel tempo libero, sicurezza nell'ambito non professionale).

³ In seguito queste unità organizzative saranno chiamate „società“.

⁴ Suissepro favorisce una collaborazione il più possibile intensa con altre organizzazioni ed istituzioni internazionali, nazionali e regionali, che perseguono gli stessi scopi, coltivando particolarmente lo scambio di esperienze e conoscenze tra gli specialisti, che si occupano, in senso lato, della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute sul posto di lavoro.

⁵ Può prendere posizione in merito a problemi e questioni attuali sulla legislazione, sulla ricerca e sulla pratica nell'ambito della sicurezza sul lavoro e sulla protezione della salute sul posto di lavoro e in ambiti simili.

⁶ La suissepro non persegue scopi di lucro.¹

⁷ La sede della suissepro è, di regola, presso il luogo di lavoro del presidente della conferenza dei presidenti. La conferenza dei presidenti può stabilire la sede dell'associazione.

Art. 2

¹ La suissepro sostiene le attività delle sue società e coordina gli impegni d'interesse generale.

² Per obiettivi precisi si possono nominare delle commissioni.

Art. 3

¹ Per promuovere l'informazione ed i contatti tra le società e per garantire una piattaforma pubblica, l'associazione può dotarsi di un mezzo di comunicazione. Questo strumento di comunicazione deve tener conto del plurilinguismo e dell'interdisciplinarietà.

² Ogni società è libera di sottoscrivere o meno l'abbonamento collettivo alla pubblicazione.

³ Per la decisione sulle pubblicazioni occorre la maggioranza di due terzi dei delegati presenti nelle società che sono abbonate alla pubblicazione.

II. Soci

Art. 4

¹ Possono far parte della suissepro le società, le associazioni ed i gruppi d'interesse che si occupano della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute sul posto di lavoro o di ambiti simili.

² Le richieste di ammissione devono essere presentate alla suissepro per iscritto.

³ L'assemblea dei delegati decide, su proposta della conferenza dei presidenti, dell'ammissione di nuove società.

2

⁴ Il rifiuto di una richiesta d'ammissione non deve essere giustificato nei confronti del richiedente.

⁵ Ogni nuovo socio s'impegna a versare alla suissepro una tassa di ammissione sotto forma di quota centrale supplementare.

⁶ Tutti i membri delle società sono anche membri della suissepro.

⁷ La qualità di socio cessa attraverso una dichiarazione di dimissione scritta. La dimissione può essere presentata soltanto dopo due anni di affiliazione ed, in seguito, alla fine dell'esercizio commerciale con un termine di disdetta di sei mesi.

⁸ La condizione di socio cessa con lo scioglimento della società come persona giuridica.

⁹ L'assemblea dei delegati può escludere una società dalla suissepro.

¹⁰ Una proposta di esclusione può essere fatta dalla conferenza dei presidenti o da almeno due società specialistiche. La proposta deve essere inoltrata a tutti i delegati almeno tre mesi prima di un'assemblea dei delegati.

¹¹ L'esclusione deve essere votata da almeno due terzi di tutti i delegati con diritto di voto presenti.

¹² Si escludono le vie legali per la società esclusa.

Art.5

¹ Tutte le società si costituiscono come associazioni ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

² I loro statuti non devono essere in contraddizione con quelli della suissepro.

III. Finanze

Art. 6

¹ Gli introiti della suissepro sono composti dalle quote centrali delle società specializzate, dagli interessi e da altre rendite.

² L'ammontare delle quote centrali è proporzionale al numero di membri delle società e viene fissato dall'assemblea dei delegati su proposta della conferenza dei presidenti.

³ Per i membri collettivi si possono fissare delle quote centrali più elevate.

Art. 7

¹ I costi della pubblicazione (art. 3) vengono sostenuti dalle singole società che desiderano la pubblicazione, in base al numero dei soci.

² Si considera l'affiliazione dei singoli soci in più società.

Art. 8

¹ La suissepro può concedere dei contributi finanziari alle sue società ed alle commissioni destinate ad uno scopo specifico.

² L'assemblea dei delegati decide la destinazione e l'ammontare di questi contributi.

Art. 9

L'esercizio commerciale corrisponde all'anno civile.

IV. Organi

Art. 10

Gli organi della suissepro sono:

- l'assemblea dei delegati
- la conferenza dei presidenti
- le commissioni
- l'organo di controllo o i revisori dei conti

Art. 11

¹ L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della società.

² L'assemblea dei delegati si riunisce almeno una volta l'anno e viene diretta dal presidente della conferenza dei presidenti.

³ Le società con più di 150 soci possono inviare un delegato con diritto di voto, minimo due per ogni società. Le società con più di 300 soci possono inviare un delegato con diritto di voto aggiuntivo ogni 150 soci o parte di essi (Ad esempio 0-300 soci: 2 delegati, 301-450 soci: 3 delegati, 451-600 soci: 3 delegati, ecc.). Membri collettivi nelle società specialistiche contano per due membri individuali.

⁴ Un delegato può farsi rappresentare da un altro delegato della sua società.

⁵ I presidenti delle società hanno il diritto di voto all'assemblea dei delegati.

⁶ Se non espressamente stabilito l'assemblea dei delegati si pronuncia a maggioranza semplice dei delegati presenti. In caso di parità dei voti, il voto del presidente è preponderante.

Art. 12

Gli affari ordinari dell'assemblea dei delegati sono:

1. L'elezione per un mandato di 2 anni
 - del presidente della conferenza dei presidenti
 - del segretario e del cassiere
 - dell'organo di controllo (revisori dei conti)

Il presidente della conferenza dei presidenti, il segretario, il cassiere ed i revisori dei conti o l'organo di controllo possono essere rieletti.

2. La costituzione e lo scioglimento delle commissioni.

3. L'elezione dei membri delle commissioni per un mandato di 4 anni. I membri della commissione possono essere rieletti dopo la scadenza del loro mandato.
4. L'approvazione dei rapporti annuali del presidente della conferenza dei presidenti e delle commissioni.
5. L'approvazione dei conti annui e del preventivo.
6. La fissazione delle quote centrali.
7. La fissazione della pubblicazione
8. La fissazione dei contributi finanziari alle società ed alle commissioni.
9. La nomina dei soci d'onore.
10. L'ammissione di nuove società nella swisspro e la presa di conoscenza degli statuti delle sezioni e delle loro modifiche.
11. L'esclusione di società specialistiche dalla suissepro.
12. La modifica degli statuti della suissepro.
13. La decisione dello scioglimento della suissepro.

La decisione dell'adesione della suissepro a delle organizzazioni internazionali con gli stessi o simili scopi.

Art.13

L'assemblea dei delegati elegge l'organo di controllo per un mandato di 2 anni. Come organo di controllo si possono eleggere persone fisiche e giuridiche. I loro diritti, obblighi e competenze sono definiti dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni.

Art. 14

¹ La conferenza dei presidenti è composta dai presidenti di tutte le società e commissioni e, di regola, da un segretario e da un cassiere.

² Ad eccezione dell'elezione del suo presidente, la conferenza dei presidenti si costituisce autonomamente.

³ I presidenti delle commissioni, il cassiere ed il segretario dispongono di un voto consultivo.

Art. 15

La conferenza dei presidenti tratta tutti i compiti all'eccezione di quelli che per statuto competono all'assemblea dei delegati.

Art. 16

¹ La conferenza dei presidenti è atta a deliberare qualora siano presenti più della metà dei suoi membri. Le decisioni vengono prese per maggioranza semplice dei votanti presenti.

² Solo i presidenti delle società hanno il diritto di voto. In caso di parità di voti, il voto del presidente è preponderante.

³ La conferenza dei presidenti può prendere decisioni per circolazione degli atti, se tutti i soci sono d'accordo. Un presidente può farsi rappresentare da un membro della sua società da lui designato.

Art. 17

Gli oggetti ordinari della conferenza dei presidenti sono i seguenti:

- a. Elezione di un vice-presidente fra i propri ranghi e per un mandato di 2 anni.
- b. Assicurazione della coordinazione tra le società e le commissioni. Orientare regolarmente, almeno una volta all'anno le società sulle attività previste, elaborando il programma delle attività ed inoltrando le informazioni.
- c. Coltivare contatti con altre organizzazioni nazionali ed internazionali che hanno obiettivi uguali o simili alla suissepro. Possibilità di sostenere le attività di queste organizzazioni.
- d. Formulare testi per la consultazione e coordinare le prese di posizione e le consultazioni su delle questioni legislative o di altra natura.

Preparare l'ammissione di nuove società nella suissepro.

Art. 18

La conferenza dei presidenti può delegare degli incarichi a terzi.

Art. 19

Le riunioni della conferenza dei presidenti vengono convocate e preparate dal presidente. La convocazione e la consegna degli oggetti da trattare devono avvenire almeno 10 giorni prima della conferenza dei presidenti. Le riunioni devono avere luogo, secondo le necessità, almeno tre volte l'anno.

Art. 20

Il presidente rappresenta la conferenza dei presidenti verso l'esterno. Possiede una firma collettiva a due con un altro membro della conferenza con diritto di voto e redige, all'attenzione dell'assemblea dei delegati, un rapporto annuale sull'esercizio commerciale terminato, che è identico all'anno civile.

Art. 21

Il presidente della conferenza dei presidenti è responsabile della convocazione, della preparazione e dell'esecuzione dell'assemblea dei delegati. La convocazione accompagnata dall'ordine del giorno deve arrivare nelle società almeno 4 settimane prima dell'assemblea dei delegati. Durante tale assemblea dei delegati si possono prendere soltanto decisioni riguardanti gli affari ordinari figuranti nell'ordine del giorno.

Art. 22

¹ Il cassiere redige il rendiconto annuale ed il budget.

² In relazione questi documenti la conferenza dei presidenti presenta delle proposte all'assemblea dei delegati sull'ammontare dei contributi della quota centrale.

Art. 23

¹ Ogni commissione nomina un presidente fra i propri ranghi che la rappresenti durante la conferenza dei presidenti. Per il resto, le commissioni si costituiscono in maniera autonoma.

² I membri di una commissione con diritto di voto possono essere membri solo di una società della suissepro.

³ La commissione può proporre nuovi membri in base all'esigenza.

Art. 24

Le commissioni si riuniscono a seconda delle necessità.

Art. 25

¹ I presidenti delle commissioni sono responsabili della convocazione e della preparazione delle riunioni.

² Stendono, all'attenzione dell'assemblea dei delegati, un rapporto annuale sull'esercizio commerciale terminato e sulle attività future.

³ In casi giustificati chiedono con sufficiente anticipo ed in maniera esplicita dei contributi alla suissepro (budget dettagliato).

V. Responsabilità, modifica degli statuti, dissoluzione della suissepro

Art. 26

Per i debiti della suissepro risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa, tranne se un membro si è reso colpevole di grave negligenza.

Art. 27

Per essere valide, le modifiche degli statuti necessitano dell'approvazione di due terzi dei voti dei membri con diritto di voto e presenti all'assemblea dei delegati.

Art. 28

¹Per essere valido, lo scioglimento della suissepro, necessita dell'approvazione di due terzi dei voti dei membri con diritto di voto e presenti all'assemblea dei delegati. ²Inoltre occorre la maggioranza di due terzi di tutte le società della suissepro.

³Dopo lo scioglimento, il patrimonio va ad un'altra istituzione che persegue gli stessi scopi o scopi simili.

⁴La conferenza dei presidenti in carica esegue la liquidazione.

VI. Entrata in vigore

Art. 29

I presenti statuti entrano in vigore con l'accettazione dell'assemblea dei delegati della suissepro del 13 aprile 2010 sostituendo gli statuti del 18 aprile 2007.

La presidente:

Il segretario:

Marie-Carmen Piguet

Hansueli Amsler